



# **COMUNE di APRILIA**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI**

*Approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale nr. 16 del 30.03.2023*

## INDICE

### TITOLO I – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – OGGETTO.

Articolo 2 – FINALITA’.

Articolo 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI.

Articolo 4 – SETTORI DI INTERVENTO.

Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI.

Articolo 6 – ESCLUSIONI.

Articolo 7 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI.

Articolo 8 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO.

Articolo 9 – RISORSE FINANZIARIE.

Articolo 10 – DOMANDA DI CONTRIBUTO. DISPOSIZIONI COMUNI.

### TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Articolo 11 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO.

Articolo 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE.

Articolo 13 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.

### TITOLO III – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 14 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI.

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

Articolo 15 – SPESE AMMISSIBILI.

Articolo 16 – SPESE NON AMMISSIBILI.

Articolo 17 – RENDICONTO.

Articolo 18 – DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE.

Articolo 19 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.

#### TITOLO V – CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA

Articolo 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

Articolo 21 – REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI.

Articolo 22 – ISTANZA, TERMINE DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA.

Articolo 23 – CRITERI DI VALUTAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO.

Articolo 24 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Articolo 25 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI.

#### TITOLO VI – PATROCINIO DEL COMUNE DI APRILIA

Articolo 26 – DEFINIZIONI.

Articolo 27 – SOGGETTI BENEFICIARI.

Articolo 28 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE.

Articolo 29 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO.

Articolo 30 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATROCINIO.

#### TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – DECADENZA DAL CONTRIBUTO.

Articolo 32 – RESPONSABILITA’.

Articolo 33 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’.

Articolo 34 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

## **TITOLO I – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 – OGGETTO.**

1. Con il presente regolamento il Comune di Aprilia stabilisce, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi nonché l'attribuzione di vantaggi economici.
2. Il presente regolamento è ispirato ai principi ed alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m. e i. in materia di riforma del Terzo Settore.

### **Articolo 2 – FINALITA'.**

1. Il Comune di Aprilia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex articolo 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'articolo 1 della Legge 241/1990.
3. Il Comune di Aprilia assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa ed il perseguimento della finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.
4. In particolare, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici il Comune intende sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, che perseguono fini di interesse pubblico in favore della comunità e nell'ambito di intervento di cui al successivo articolo 4.

### **Articolo 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per contributo economico l'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene in maniera occasionale a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, a sostegno di iniziative attivate a favore della collettività e ritenute di interesse pubblico.
2. L'intervento del Comune, a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, può concretizzarsi in forma di:
  - a) contributi economici ordinari;
  - b) contributi economici straordinari.
3. I contributi economici ordinari sono concedibili annualmente in favore di coloro che entro il termine stabilito da apposito bando, approvato con Determinazione Dirigenziale e pubblicato annualmente, presenteranno regolare istanza. La richiesta può riguardare solo l'attività ordinaria.
4. I contributi economici straordinari sono concessi per progetti ed iniziative presentati al di fuori dei termini stabiliti dal bando per la concessione dei contributi ordinari, ammissibili

unicamente nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità e la validità dell'iniziativa da realizzare e la disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio di previsione. Le domande di contributo saranno prese in considerazione sulla base di specifica valutazione e direttiva della Giunta Comunale che formula altresì gli indirizzi per l'eventuale integrazione delle risorse finanziarie.

5. Tutti i contributi concessi dal Comune di Aprilia hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori benefici per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

#### **Articolo 4 – SETTORI DI INTERVENTO.**

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti o benefici economici, per iniziative, senza fine di lucro, di interesse pubblico o generale, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:
  - a) iniziative culturali, educative e sociali;
  - b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
  - c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
  - d) iniziative in materia di protezione civile;
  - e) iniziative di cura, tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici, nonché delle tradizioni locali;
  - f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
  - g) iniziative poste in essere dai comitati di quartiere.

#### **Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI.**

1. La concessione del patrocinio comunale e dei contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei seguenti soggetti:
  - a) enti pubblici o privati, istituti, associazioni legalmente costituite, fondazioni, istituzioni e altri soggetti dotati di personalità giuridica esercitanti attività senza fine di lucro;
  - b) aggregazioni di più soggetti tra quelli elencati alla lettera precedente, di cui uno designato dai componenti l'aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti.
2. Sono esclusi dalla concessione del patrocinio e dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, anche spontanei o informali, privi di personalità giuridica, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali o soggetti che ne costituiscono articolazione. Non possono essere erogati contributi di cui al presente regolamento a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti del Comune di Aprilia.
3. Le associazioni che intendono richiedere contributi per la programmazione delle proprie iniziative devono avere la propria sede nel Comune di Aprilia e/o svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio comunale ed essere regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.
4. In ogni caso i contributi potranno essere erogati a soggetti riconosciuti e costituiti legalmente da almeno 6 (sei) mesi dall'atto della presentazione della richiesta di contributo economico.
5. I soggetti beneficiari del patrocinio e dei contributi sono tenuti a fare risultare e a pubblicizzare il concorso del Comune, inserendo il logo e la denominazione comunale in ogni forma di

- comunicazione visiva dell'iniziativa. In caso di mancata indicazione del concorso del Comune il beneficiario sarà escluso dalla concessione di contributi e patrocini per l'anno successivo.
6. Il contributo del Comune non può essere incrementato per eventuali maggiori spese che le iniziative richiedano.

#### **Articolo 6 – ESCLUSIONI.**

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:
  - a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
  - b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012;
  - c) le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati.

#### **Articolo 7 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI.**

1. In occasione di manifestazioni istituzionali il Comune di Aprilia può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi quali associazioni di promozione sociale, enti del Terzo Settore e Pro Loco, per la co-programmazione, co-progettazione e co-organizzazione di tali attività. A tal fine la Giunta Comunale può adottare provvedimenti volti a favorire l'utilizzo di strumenti quali le convenzioni o gli accordi di collaborazione o i protocolli d'intesa.
2. A tal scopo il Comune di Aprilia potrà riconoscere contributi, nei limiti previsti nei capitoli di spesa a favore di soggetti che collaborano con l'Ente.

#### **Articolo 8 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO.**

1. Le associazioni solidaristiche e di volontariato (es.: Croce Rossa, AVIS, Protezione Civile in genere) la cui attività ordinaria è regolata da apposite convenzioni con il Comune di Aprilia potranno percepire esclusivamente contributi economico straordinari, di cui al successivo Titolo III, per attività non ricomprese nell'atto di convenzione stipulato.

#### **Articolo 9 – RISORSE FINANZIARIE.**

1. Nel bilancio di previsione, l'Amministrazione stabilisce annualmente i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi, in coerenza con i propri indirizzi programmatici, sia per quanto riguarda i contributi ordinari sia per quelli straordinari, nonché per quelli a sostegno delle attività sportive.

## **Articolo 10 – DOMANDA DI CONTRIBUTO. DISPOSIZIONI COMUNI.**

1. Chi intende accedere ai contributi o alle altre forme di sostegno economico finanziario, previste dal presente Regolamento, deve rivolgere apposita domanda al Comune.
2. Nella domanda, redatta in carta libera su apposito modello, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere chiaramente specificato o allegato:
  - a) le generalità del soggetto avente la rappresentanza legale, la denominazione dell'ente o associazione richiedente e le relative generalità;
  - b) la copia dello statuto e dell'atto costitutivo ove non sia già in deposito presso il Comune;
  - c) gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
  - d) la dichiarazione di iscrizione nell'Albo Comunale delle Associazioni (se associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni);
  - e) l'espressa accettazione delle norme di cui al presente regolamento.
3. Costituiscono elementi essenziali della richiesta di contributo:
  - a) modello di domanda;
  - b) l'oggetto delle iniziative e delle attività (relazione illustrativa);
  - c) periodo di svolgimento;
  - d) piano di spesa e importo richiesto a contributo, redatto secondo lo schema elaborato dal Comune di Aprilia;
  - e) dichiarazioni sostitutive in base alla modulistica dell'Ente;
4. Le richieste dovranno inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, gruppo parlamentare o di alcuno dei soggetti individuati dall'articolo 7 della Legge 2 maggio 1974, nr. 195 e s.m. ed i. e dall'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, nr. 659 e s.m. ed i..
5. La regolarità delle richieste e l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità devono risultare dai singoli provvedimenti amministrativi autorizzatori delle iniziative.

## **TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI**

### **Articolo 11 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO.**

1. I contributi economici ordinari (contributo annuale di funzionamento e/o destinati a finanziare attività ricorrenti) rientrano nella fattispecie dei contributi in conto esercizio e sono finalizzati al sostegno prioritario delle finalità istituzionali del soggetto richiedente e pertanto finanziano le attività previste nel proprio statuto e le altre iniziative con lo stesso coerenti, riferibili ai settori di attività previste nel presente regolamento.
2. Le domande di contributo ordinario possono essere presentate, dai soggetti di cui all'articolo 5, corredate dai contenuti e dalla documentazione meglio specificata all'articolo 10 del presente regolamento unitamente a:
  - a) il programma complessivo delle attività con l'indicazione di quella/e che assume/omo un interesse generale per comunità;
  - b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
3. L'accesso al contributo economico è subordinato alla partecipazione ad una procedura pubblica il cui Bando, approvato con Determinazione Dirigenziale, è pubblicato di norma entro il primo semestre di ciascun anno, per le iniziative della programmazione ricorrente per l'anno di riferimento. Il Bando è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nel sito internet dell'ente per al meno 30 giorni consecutivi. Della pubblicazione del bando è data

informazione alle associazioni iscritte all'albo comunale mediante posta elettronica istituzionale. L'avvio della procedura è subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie e all'assegnazione delle stesse al competente Dirigente mediante il PEG e Bilancio Previsionale e Pluriennale.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità specificate nel Bando che possano dimostrare l'effettivo ricevimento dell'istanza in data certa.

Scaduto il termine per la presentazione l'ufficio competente procederà con lo svolgimento dell'istruttoria delle domande pervenute.

Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria e del riconoscimento del contributo richiesto.

4. Non rientrano nella tipologia dei contributi ordinari di cui al presente titolo i contributi concessi alle associazioni sportive, i quali vengono erogati secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 e seguenti del presente Regolamento.

## Articolo 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE.

1. Per l'assegnazione dei contributi e, pertanto, per la ripartizione delle somme ai richiedenti all'interno del budget si applicheranno i seguenti criteri:

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>RIPARTIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Pluralità delle iniziative programmate (numero degli eventi, non ripetizione dello stesso evento)	Più di 5 iniziative Da 3 a 5 2 iniziative 1 iniziativa	Punti 15 Punti 10 Punti 5 Punti 1
Rilevanza e originalità nel proporre ulteriori attività o manifestazioni con carattere innovativo	Presentazione di 3 o più nuovi eventi Presentazione di 2 nuovi eventi Presentazione di 1 nuovo evento	Punti 10 Punti 6 Punti 3
Collaborazione attiva con il Comune e/o altre associazioni, comitati, ecc... per la realizzazione di iniziative comuni	Collaborazione con 3 o più soggetti Collaborazione con 2 soggetti Collaborazione con 1 soggetto	Punti 10 Punti 6 Punti 3
Temporaneo stato di difficoltà, comprovato da idonea documentazione economica.		Punti 3
Iniziativa che promuovano tematiche sociali o rivolte a particolari categorie di cittadini (diversamente abili, economicamente svantaggiati, ecc..)	Più di 5 iniziative Da 3 a 5 2 iniziative 1 iniziativa	Punti 10 Punti 7 Punti 5 Punti 3
Carattere sovracomunale degli eventi	Sovracomunale internazionale Sovracomunale nazionale Sovracomunale regionale Sovracomunale provinciale	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5
Numero Associati	Oltre 80 51-80 31-50 21-30 0-20	Punti 5 Punti 4 Punti 3 Punti 2 Punti 1

2. Al fine dell'attribuzione del punteggio non saranno valutate le iniziative finanziate con risorse pubbliche.
3. I contributi ordinari sono assegnati con provvedimento del Dirigente secondo la seguente formula che verrà applicata in relazione al budget assegnato:



$$Ca = Cs \times (Pa / Pt)$$

Laddove:

**Ca** = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

**Cs** = budget stanziato;

**Pt** = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

**Pa** = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

### **Articolo 13 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.**

1. Ultimata l'istruttoria i contributi economici ordinari sono assegnati con Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari con indicazione dell'importo del contributo concesso sulla base dei parametri di cui agli articoli precedenti.
2. Il contributo è liquidato in misura pari al 50% in acconto a seguito della determinazione di assegnazione e per il 50% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività istituzionali svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture, ricevute) inerenti le spese sostenute;
3. I beneficiari devono presentare il rendiconto dettagliato delle spese sostenute entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle attività, pena la revoca dell'intero contributo ricevuto, unitamente ad una relazione delle attività svolte.
4. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al contributo assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.
5. I beneficiari che non hanno rendicontato le spese sostenute con riferimento al contributo concesso, nel caso sia già stato concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

## **TITOLO III – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

### **Articolo 14 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI.**

1. Per contributi economici straordinari si intendono i benefici concessi, previa adozione di apposito provvedimento di Giunta, per particolari iniziative caratterizzate da occasionalità e che presentino benefici di particolare rilievo e prestigio per il territorio, considerati di interesse per la collettività e per lo sviluppo culturale, economico e sociale della città.
2. Per vantaggi economici si intendono l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa (es.: concessione sedie, transenne, ecc...).
3. Le domande di contributo economico straordinario o di altro vantaggio economico devono essere presentate con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di svolgimento delle attività.
4. Le domande dovranno essere redatte secondo le modalità stabilite all'articolo 10.
5. Non verranno prese in considerazione e pertanto non saranno beneficiari di contributi i soggetti che presentino la domanda di contributo successivamente allo svolgimento delle attività o con un termine temporale inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

6. Compiuta l'istruttoria formale sulle domande di contributo da parte dell'Ufficio competente per materia, la Giunta Comunale delibera sulla concessione del contributo approvandone l'entità economica mediante apposito atto di indirizzo, in considerazione delle disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio di previsione. In particolare l'entità del contributo è stabilita tenuto conto della valenza della progettualità o iniziativa proposta, del quadro economico complessivo e del rispetto dei principi che sovrintendono alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso.
7. L'importo del contributo concesso non potrà finanziare integralmente l'attività da svolgere e non potrà essere superiore al 80% delle spese preventivate ed indicate all'atto della richiesta.
8. Il contributo è liquidato, di norma, in misura pari al 50% in acconto a seguito di adozione di determinazione di impegno e per il 50% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività istituzionali svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture e/o ricevute) inerenti le spese sostenute, salvo diverse indicazioni risultanti dal provvedimento di Giunta assunto in base alla effettiva disponibilità di bilancio.
9. Non può essere richiesto contributo straordinario o altro vantaggio economico per attività inserite nella programmazione generale per le quali sia stato già richiesto il contributo ordinario.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI**

##### **Articolo 15 – SPESE AMMISSIBILI.**

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alle manifestazioni:
  - a) compensi a vario titolo corrisposti (personale artistico, tecnico, ufficio stampa, ...), comprovati da buste paga, contratti, fatture, ricevute di pagamento. Qualunque compenso a persone deve derivare da specifico contratto, in particolare i contratti di prestazione professionale a carattere occasionale sono ammissibili quando sono congrui e specificano in dettaglio natura, quantità, qualità e costo delle specifiche prestazioni, al netto di IVA per quelle fatturabile, al lordo delle ritenute di legge;
  - b) rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio:
    - spese sostenute direttamente dall'organismo beneficiario del contributo: sono ammissibili le spese sostenute per i soggetti di cui al punto precedente, non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa;
    - limitatamente a manifestazioni istituzionali o di rilevanza nazionale, spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, etc.: sono ammissibili solo se trattasi di soggetti di cui al punto relativo ai compensi, se non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa. Le spese dovranno essere documentate da apposita nota spese dell'interessato al rimborso (artisti, tecnici, compagnia, gruppi), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti documenti fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare nell'oggetto il numero nonché i nominativi dei soggetti (artistici, tecnici, compagnia, gruppi) che hanno usufruito del trasporto, del vitto o dell'alloggio;
  - c) affitto di locali limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione;

- d) nolo e trasporto attrezzature: nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti musicali;
- e) pubblicità e affissioni: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa;
- f) diritti d'autore;
- g) spese per l'acquisto di trofei e premi;
- h) spese generali:
  - acquisto di materiale scenico, finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto del contributo;
  - acquisto materiale di cancelleria e di materiali di consumo vario, consulenze amministrativo contabili, segreteria amministrativa e/o organizzativa.

#### **Articolo 16 – SPESE NON AMMISSIBILI.**

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere (cene di gala, ricevimenti, incontri conviviali, omaggi vari);
  - b) spese per l'acquisto di beni ed attrezzature di uso durevole e realizzazione di strutture stabili;
  - c) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione-iniziativa o comunque non aventi validità ai fini fiscali;
  - d) spese non dettagliate in modo specifico e/o non direttamente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative;
  - e) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente;
  - f) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia e servizio idrico qualora la sede dell'associazione è stata concessa dal Comune di Aprilia in comodato;
  - g) spese di vitto relative a soggetti appartenenti al soggetto beneficiario (al di fuori dei casi in cui sono ammesse);
  - h) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni.
2. Non saranno finanziati eventuali disavanzi derivanti dalla realizzazione delle attività.

#### **Articolo 17 – RENDICONTAZIONE.**

1. I beneficiari devono presentare il rendiconto dettagliato delle spese sostenute entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle attività pena la revoca dell'intero contributo accordato, unitamente ad una relazione delle attività svolte.
2. Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le spese preventivate ed essere ammissibili in relazione a quanto previsto dall'apposito articolo del presente regolamento. Ulteriori e/o maggiori spese sostenute non potranno essere considerate ai fini del contributo.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative ed eventi ai quali concorre il Comune di Aprilia non può essere computato il costo delle prestazioni volontarie dei componenti dell'associazione, comitato o ente organizzatore, nonché degli oneri per l'uso del materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Aprilia o da altri enti pubblici o privati.
4. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al contributo assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.

5. I beneficiari che non hanno rendicontato le spese sostenute con riferimento al contributo concesso, nel caso sia già stato concesso un acconto sul contributo, saranno tenuti alla restituzione dello stesso che sarà recuperato ai sensi di legge. Gli stessi inoltre non potranno presentare l'anno successivo la domanda di partecipazione al Bando per la concessione di contributi, né potranno presentare nel corso del medesimo anno ulteriori richieste di concessione di contributi straordinari.

#### **Articolo 18 – DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE.**

1. Compensi a persone:
  - a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in Albi Professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere “fatturato” con IVA e assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF a norma di legge;
  - b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro autonomo, arte o professione il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d’acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d’addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori dal campo IVA;
2. Altri compensi:
  - a) le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partita IVA, codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione;
  - b) per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti;
  - c) le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori. Le spese di viaggio devono essere documentate anche dal biglietto;
  - d) non sono ammissibili scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e non conformi e quant’altro non ritenuto ammissibile e non osservante le presenti direttive.

#### **Articolo 19 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.**

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l’iniziativa è realizzata “*con il contributo del Comune di Aprilia*”.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di revocare il contributo. Tale circostanza può costituire inoltre motivo di inammissibilità ad ulteriori contributi per gli anni futuri.
3. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per finalità per le quali è stato accordato.

### **TITOLO V – CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA**

#### **Articolo 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE.**

1. Il Comune di Aprilia:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari per l'attività sportiva di base);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale e coinvolgimento cittadino aperte al pubblico, organizzate dalle singole società ed associazioni sportive.

#### **Articolo 21 – REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI.**

1. Possono beneficiare dei contributi a sostegno delle attività le società sportive locali a carattere dilettantistico che inoltrino domanda al Comune di Aprilia con le modalità ed i termini previsti e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - sede legale nel Comune di Aprilia;
  - iscrizione ad una Federazione Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI;
  - praticare attività sportiva nel Comune di Aprilia.

#### **Articolo 22 – ISTANZA, TERMINE DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA.**

1. L'accesso al contributo economico è subordinato alla partecipazione ad una procedura concorsuale il cui Bando approvato con Determinazione Dirigenziale è pubblicato di norma entro il primo semestre di ciascun anno. Il Bando è pubblicato all'Albo Pretorio online e nel sito internet dell'Ente almeno per 30 giorni consecutivi. L'avvio della procedura è subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie e all'assegnazione delle stesse al competente Dirigente mediante il PEG e Bilancio Previsionale e Pluriennale.
2. Le domande dovranno essere presentate direttamente a mano al Protocollo Generale dell'Ente, via p.e.c., tramite raccomandata A/R o con altre modalità specificate nel Bando che possano dimostrare l'effettivo ricevimento dell'istanza in data certa.
3. Al termine l'ufficio competente procederà con lo svolgimento dell'istruttoria delle domande pervenute.
4. Il Comune di Aprilia potrà richiedere in ogni momento alle società istanti qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria e del riconoscimento del contributo richiesto.
5. L'istanza, dovrà contenere una dichiarazione indicante:
  - l'anno di affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal CONI e gli anni di costituzione a prescindere dall'affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal CONI;
  - le attività svolte ed i campionati frequentati;
  - i risultati raggiunti nell'ultima stagione conclusa;
  - il numero degli atleti tesserati:
    - a) residenti minori;
    - b) residenti maggiorenni;
    - c) non residenti;
    - d) portatori di handicap.
6. All'istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) programma dettagliato delle attività sportive svolte e da svolgere durante l'anno sportivo, considerato tale il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 luglio successivo;
  - b) bilancio preventivo per l'anno in corso e bilancio consuntivo per l'anno passato, oltre che copia dello Statuto societario se non già depositato presso il Comune di Aprilia;
  - c) copia modello di affiliazione alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, per l'anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva praticata;
  - d) copia dell'elenco degli atleti tesserati negli appositi modelli di tesseramento alle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, per l'anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva.
7. Nell'istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all'oggetto dell'istanza stessa.

### **Articolo 23 – CRITERI DI VALUTAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO.**

1. Per l'assegnazione dei contributi e, pertanto, per la ripartizione delle somme ai richiedenti all'interno del budget si applicheranno i seguenti criteri:

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>RIPARTIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Anzianità Massimo: punti 15	a) anni di affiliazione a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI; b) anni di costituzione a prescindere dall'affiliazione a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.	Punti 1 per ogni anno sportivo  Punti 0,50 per ogni anno sportivo
Attività Svolte Massimo: punti 15 Anche se ricadenti in più fattispecie	a) partecipazione a campionati federali regionali nella stagione sportiva in corso; b) partecipazione a campionati federali provinciali nella stagione sportiva in corso; c) partecipazione a campionati amatoriali nella stagione sportiva in corso; d) eventi sportivi organizzati sul territorio o comunque partecipati nell'anno sportivo in corso	Punti 5 per campionato  Punti 3 per campionato  Punti 1 per campionato  Punti 3 per evento I punteggi sono cumulabili tra loro
Atleti Tesserati Massimo: 70 punti	a) per ciascun atleta tesserato residente minore; b) per ciascun atleta tesserato residente maggiorenne; c) per ciascun atleta tesserato disabile	Punti 1 per ciascuno  Punti 0,50 per ciascuno  Punti 2 per ciascuno I punteggi sono cumulabili tra loro

2. I contributi sono assegnati con provvedimento del Dirigente secondo la seguente formula che verrà applicata in relazione al budget assegnato:

$$Ca = Cs \times (Pa / Pt)$$

Laddove:

**Ca** = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

*Cs* = budget stanziato;

*Pt* = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

*Pa* = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

#### **Articolo 24 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.**

1. Ultimata l'istruttoria i contributi economici ordinari sono assegnati con Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari con indicazione dell'importo del contributo concesso sulla base dei parametri di cui agli articoli precedenti.
2. Il contributo è liquidato in misura pari al 50% in acconto a seguito della determinazione di assegnazione e per il 50% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività istituzionali svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture, ricevute) inerenti le spese sostenute;
3. I beneficiari devono presentare il rendiconto dettagliato delle spese sostenute entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle attività, pena la revoca dell'intero contributo ricevuto, unitamente ad una relazione delle attività svolte.
4. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al contributo assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.
5. beneficiari che non hanno rendicontato le spese sostenute con riferimento al contributo concesso, nel caso sia già stato concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

#### **Articolo 25 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI.**

1. Ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo le spese che risultano necessarie e congrue, o comunque giustificabili, per lo svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo programmato, purché comprovate da documentazione giustificativa (fatture, ricevute fiscali e documenti analoghi) quali:
  - acquisto di materiali e beni per allestimenti direttamente connessi alla pratica sportiva proposta;
  - spese varie (es.: diritti d'autore);
  - spese inerenti la stipula di contratti di assicurazione;
  - spese per l'acquisto di trofei e premi;
  - spese postali, di cancelleria, purché documentate mediante fatture o ricevute fiscali intestate all'associazione sportiva e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione per l'evento sportivo programmato;
  - spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
  - spese per la stampa di atti, pubblicazioni e realizzazione di audiovisivi;
  - spese di pubblicizzazione dell'attività sportiva;
  - compensi per onorari e spese di viaggio a Dirigenti Accompagnatori, Allenatori, Atleti, ecc...;
  - compensi per prestazioni professionali rese da collaboratori occasionali giustificabili mediante produzione di appositi contratti e ricevute ai sensi di legge.
2. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza (pranzi, cene). Gli uffici competenti in sede di liquidazione del saldo, provvederanno a stralciare d'ufficio le spese ritenute non ammissibili.

3. Le spese dovranno essere dimostrate mediante la presentazione della documentazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

## **TITOLO VI – PATROCINIO DEL COMUNE DI APRILIA**

### **Articolo 26 – DEFINIZIONI.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per Patrocinio l'adesione simbolica del Comune di Aprilia ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città ed il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

### **Articolo 27 – SOGGETTI BENEFICIARI.**

1. Il patrocinio del Comune di Aprilia può essere concesso ai soggetti di cui all'articolo 5.

### **Articolo 28 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE.**

1. Il patrocinio può essere concesso per attività, iniziative e progetti, in relazione ai seguenti criteri:
  - a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti dell'Amministrazione Comunale;
  - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della Città di Aprilia e del suo territorio;
  - c) assenza di lucro;
  - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
  - e) realizzazione nel territorio del Comune di Aprilia o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
  - f) iscrizione all'Albo di cui al "Regolamento per l'Iscrizione e la Tenuta all'Albo delle Associazioni", che costituisce condizione preferenziale.
2. In deroga al comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
  - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza ed aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine ed il prestigio della Città di Aprilia e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrata dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.



Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

#### **Articolo 29 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO.**

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Aprilia, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità ed i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente articolo 25.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria degli uffici competenti per materia o, nei casi di dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe od affini e non può essere accordato in via permanente. Per le Iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

#### **Articolo 30 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATROCINIO.**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il Patrocinio del Comune di Aprilia*".
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Aprilia per la preventiva visione ed approvazione.
3. La concessione del Patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma della Città di Aprilia limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 31 – DECADENZA DAL CONTRIBUTO.**

1. L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi:
  - mancata realizzazione degli eventi/manifestazioni programmate per le quali sono stati concessi i contributi;
  - in mancanza della rendicontazione entro i termini stabiliti agli articoli 17 e 24;
  - in caso di presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere;
  - in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto inizialmente presentato.

2. Nel caso sia già stato concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

### **Articolo 32 – RESPONSABILITA’.**

1. Le attività, le manifestazioni culturali e le altre iniziative programmate, dovranno essere realizzate dalle associazioni nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente a specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). Le associazioni avranno l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dell’evento, sottoscrivere eventuali polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortunio e in generale, risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, diritti d’autore, ENPALS, normative sull’inquinamento acustico, ecc...
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall’organizzazione dell’iniziativa, ivi compreso l’uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.
3. Ai fini del regolare svolgimento della manifestazione e della vita cittadina, si stabilisce che durante lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività deve essere rispettato il piano di classificazione acustica sia sotto il profilo delle emissioni sonore e sia sotto il profilo dei limiti orari, nonché le ordinanze adottate in materia.

### **Articolo 33 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’.**

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di ogni rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, o a qualsiasi altro titolo, collaborazioni professionali e ogni altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

### **Articolo 34 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.